

# Basilea e Bail in

# BASILEA I

Insieme di linee guida riguardanti i requisiti patrimoniali e prudenziali degli istituti di credito, concordati a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CB). Dalla sua istituzione nel 1974, il CB ha raggiunto 3 principali accordi attinenti ai requisiti patrimoniali delle banche operanti a livello internazionale, denominati rispettivamente B. I, B. II e B. III.

Il Comitato di Basilea viene istituito nel 1974 dai governatori delle Banche Centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10), poi ampliato per l'ingresso di nuovi aderenti; attualmente è costituito da: Canada, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

Obiettivo del Comitato è concordare politiche comuni volte ad evitare che da normative, comportamenti e procedure difformi all'interno dei singoli sistemi finanziari nazionali derivino conseguenze negative per il sistema finanziario globale.

Nel 1988 il Comitato di Basilea stila il primo "Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali" (detto anche Basilea 1). Basilea 1 è stato elaborato con la precipua finalità di:

- rafforzare la base patrimoniale, e quindi la stabilità, del sistema bancario internazionale;
- ridurre le fonti di disuguaglianza competitiva fra banche internazionali causate principalmente da regolamentazioni nazionali non raccordate fra loro.

Si introduce il concetto di "adeguatezza patrimoniale" delle banche, vale a dire gli istituti di credito devono detenere capitali adeguati a fronteggiare situazioni di crisi, capitali proporzionali al volume e alla rischiosità degli impieghi

# Segue...

E' in tale ottica che viene istituito il concetto di Capitale di Vigilanza. Si prevede infatti che ciascuna banca accantoni capitale in proporzione ai prestiti concessi, al fine di garantire un patrimonio sufficiente a fronteggiare efficacemente situazioni di insolvenza dei clienti. Si vuol così evitare una eccessiva esposizione al rischio da parte degli istituti di credito, prevenendo e riducendo al massimo la possibilità di un loro fallimento. Una tale evenienza potrebbe infatti generare il cosiddetto “effetto domino”, vale a dire il coinvolgimento di numerosi altri soggetti economici, trascinando potenzialmente in una gravissima recessione l'economia dell'intera nazione e, nell'ipotesi di istituto di credito sovranazionale, l'intera economia mondiale. Il primo accordo fissa la quota da accantonare a capitale di vigilanza nella misura dell'8% dell'attivo erogato, tenendo conto del rischio di mercato e di credito:

$$\frac{\text{CAPITALE DI VIGILANZA}}{\text{ATTIVO SOTTOPOSTO A RISCHIO DI MERCATO E CREDITO}} \geq 8\%$$

Il rischio viene ponderato in base all'impiego :

- 0% per attività di rischio verso: stato italiano, stati e banche centrali dei paesi più industrializzati, istituzioni dell'Unione europea;
- 20% per attività di rischio verso: enti pubblici italiani territoriali e non, banche, banche mondiali di sviluppo;
- 50% per attività di rischio verso: soggetti che richiedono crediti ipotecari relativi ad immobili di tipo residenziale;
- 100% per attività di rischio verso: settore privato.

# Segue...

Nonostante l'accordo del 1988 sia stato considerato di indiscussa valenza, rappresenta solo il primo passo per il conseguimento di stabilità finanziaria internazionale, a causa dei limiti di particolare rilevanza che lo fanno apparire inadeguato e insufficiente. In particolare:

- la quantità di capitale assorbito presenta un basso grado di sensibilità al rischio, non sufficientemente differenziato alla misura della affidabilità: considera solo la tipologia di cliente e la forma tecnica mentre non tiene conto in alcun modo né delle caratteristiche dell'impresa (settore di appartenenza, dimensioni, affidabilità), né delle scadenze dei finanziamenti (a breve o medio-lungo termine)
- prende in considerazione, in forma semplicistica, solo il rischio di credito e il rischio di mercato;
- non tiene sufficientemente in considerazione il diverso grado di rischio connesso a maggiore o minore frazionamento del portafoglio crediti;
- non tiene in considerazione il beneficio di strumenti di mitigazione del rischio;
- incoraggia il “moral hazard” poiché a parità di requisito patrimoniale esiste un incentivo indiretto a preferire finanziamenti più rischiosi e potenzialmente più remunerativi a scapito di finanziamenti di migliore qualità, ma meno remunerativi.

Proprio a causa di queste problematiche ha iniziato a rivelarsi inadeguato ad assicurare la stabilità di un settore bancario la cui dimensione, sofisticatezza e interconnessione crescevano in modo molto rapido nel sistema finanziario globalizzato e sempre più informatico. Per tenere conto di questi sviluppi, nel 2001, il CB ha pubblicato in un documento di consultazione una nuova proposta, denominata B. II

# BASILEA 2

Il 26 giugno 2004 viene pubblicata sul sito della Banca dei Regolamenti Internazionali la versione definitiva del nuovo accordo di Basilea, la cui versione italiana è titolata “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali”.

Considerato che il nuovo accordo costituisce la revisione del precedente Basilea (1988) è comunemente detto “Basilea 2”. Il nuovo accordo è molto più articolato e complesso del precedente, volto a potenziare la trasparenza, la solidità e la stabilità del sistema bancario e quindi del sistema economico nel suo complesso.

L'accordo di Basilea è pienamente operativo a partire da:

- fine 2006 per le banche che hanno adottato il sistema di valutazione “IRB base”( internal rating based approach);
- fine 2007 per le banche che hanno adottato il sistema di valutazione “IRB avanzato”

Gli obiettivi di Basilea 2 permangono quelli del primo accordo:

- promuovere la stabilità monetaria e finanziaria;
- rafforzare la solidità del sistema bancario;
- introdurre una maggiore correlazione tra patrimonio e rischi;
- diminuire le differenze competitive fra banche e Paesi.

Le innovazioni più importanti sono:

- modifiche sostanziali al rischio di credito ed inserimento, accanto ai rischi di credito e di mercato, del rischio operativo;
- accantonamento di quote di capitale bancario proporzionali alla probabilità di default dei crediti assunti.

# Segue...

L'Accordo di Basilea 2 viene strutturato su tre principi normativi fondamentali per il sistema bancario, comunemente detti "PILASTRI":

## **1. Requisiti patrimoniali minimi:**

Il primo pilastro è l'unico che coinvolge direttamente le imprese, poiché esse stesse sono l'oggetto dei processi di valutazione del rischio effettuati dalle banche. Tale principio ridefinisce la normativa inerente il patrimonio di vigilanza minimo che deve essere detenuto dalle banche in funzione del rischio globalmente assunto attraverso una rielaborazione del requisito di accantonamento dell'8%, previsto nel primo accordo di Basilea. Mentre fino a Basilea 1 l'istituto di credito considerava un cliente affidabile o non affidabile, con Basilea 2 deve articolare il giudizio in forme più complesse definendo il "valore" del rischio e il capitale di vigilanza che deve essere accantonato in funzione di ogni operazione. Cambiano, pertanto, le modalità di misurazione del rischio di credito, le quali diventano più sofisticate ed oggettive; esse incidono significativamente sulla quota di capitale da accantonare perché cambia la base di calcolo, pur rimanendo invariata all'8% la percentuale da accantonare a patrimonio di vigilanza. prevede che si dotino di un capitale di vigilanza adeguato ai rischi assunti, rischi che vengono distinti in: di credito, operativo, di mercato.

# Segue...

- Il rischio di credito: è il rischio conseguente alla concessione di finanziamenti a terzi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, legato in particolare alla probabilità che il soggetto richiedente il finanziamento sia insolvente. Il calcolo del rischio si basa su di una serie di parametri: PD probabilità di insolvenza (strettamente associata alla classe di rating assegnata), LGD tasso di perdite in caso di insolvenza, EAD esposizione al rischio, M scadenza dell'esposizione. Sulla base di questo principio, l'accordo prevede che gli istituti di credito si avvalgano di opportune procedure e tecniche di valutazione del rischio, finalizzate a garantirne una valutazione che sia il più oggettiva possibile. A seconda del metodo di valutazione adottato dalla banca, i parametri sopra indicati potranno essere formulati direttamente all'interno della banca (Sistema Irb base o avanzato) oppure prestabiliti da soggetti esterni, secondo gli standard dell'Accordo (Sistema Standard). Il rischio di credito è un rischio tipico per la banca, ossia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività caratteristica

- Il rischio operativo: è il rischio della banca, così come di ogni soggetto economico, di incorrere in perdite derivanti da circostanze esterne sfavorevoli, da processi aziendali inadeguati, oppure da atteggiamenti del personale incongrui e critici. Esempi di rischi operativi specifici per le banche possono essere quelli connessi ad errori umani, a rapine, a frodi sia interne che esterne, a difetti nelle procedure informatiche, a procedimenti contenziosi in corso o a sanzioni subite, a catastrofi naturali con i loro danni diretti e/o indiretti (esempio perdita di dati gestionali), etc. Per il calcolo del rischio operativo esistono tre diversi metodi, più o meno avanzati: Metodo Basic Indicator; Metodo Standard; Metodi Avanzati di Misurazione (AMA).

# Segue...

- Il rischio di mercato: è il rischio inerente a possibili fluttuazioni repentine e consistenti dei prezzi di mercato, le quali potrebbero condizionare i livelli dei tassi di cambio e quindi influenzare il valore dei portafogli, azionari, obbligazionari, ecc. Per il calcolo del rischio di mercato vengono utilizzate due metodologie, esistenti dal 1996: una standardizzata ed una basata sulle tecniche di valutazione adottate dalle banche (modelli interni).

## **2. Processo di controllo prudenziale da parte delle Autorità di Vigilanza**

Le Autorità di Vigilanza sono chiamate a monitorare costantemente l'adeguatezza del capitale di vigilanza rispetto ai rischi e a valutare la coerenza delle politiche gestionali attuate dalle banche, imponendo, qualora lo ritenessero opportuno, appropriate azioni correttive.

Sono stati stabiliti quindi gli standard di riferimento ai fini del controllo prudenziale che deve essere effettuato dagli Istituti di Vigilanza con riferimento al rispetto sostanziale e formale della norma inerente ai requisiti di capitale, nonché le responsabilità degli stessi Istituti di Vigilanza.

## **3. Disciplina del Mercato e della Trasparenza**

Quest'ultimo pilastro definisce gli standard minimi di informazione che ogni banca deve fornire al mercato in tema di: patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e ambito di applicazione.

Obiettivo è quello di garantire la trasparenza, fornendo al pubblico idonee basi conoscitive sul rischio e sulla solidità della banca.



# Calcolo del rischio credito

I fattori di ponderazione delle operazioni di finanziamento presi in considerazione da Basilea 2000:

1. Rating: è il giudizio sul merito creditizio (qualità/rischiosità) ed esprime la valutazione della affidabilità del soggetto finanziato sulla base di informazioni quantitative, qualitative e andamentali. Al soggetto verrà assegnata una specifica classe di rating, a cui è associata automaticamente una determinata PD (probabilità di inadempienza).
2. Probabilità di inadempienza (PD = Probability of default): è la probabilità che il soggetto finanziato si trovi nella situazione di inadempienza (default) nel corso dei 12 mesi successivi;
3. Perdita in caso di inadempienza (LGD= Loss given default): è la percentuale presunta di perdita in caso di inadempienza, rispetto al credito complessivamente erogato al netto degli eventuali recuperi;
4. Esposizione in caso di inadempienza (EAD= exposure at default): è la probabile quota di esposizione al momento dell'insolvenza;
5. Scadenza (M = Maturity): è la durata residua del finanziamento.

# Segue...

Ai fini della ponderazione del rischio di credito, l'accordo di Basilea 2 mette a disposizione più opzioni di calcolo:

1. Sistema Standard: è la stessa normativa di Basilea 2 che definisce i fattori di ponderazione che sono quindi tutti standardizzati, esterni pertanto all'istituto di credito. Il rating viene valutato da agenzie indipendenti accreditate (ECAI), mentre PD, LGD, EAD e M sono fissati dall'Autorità di Vigilanza sulla base della categoria giuridica economica di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento, delle sue dimensioni aziendali, delle caratteristiche tecniche della operazione di finanziamento, ecc. I coefficienti di ponderazione per la clientela "imprese" sono quattro: 20% 50% 100% 150%, sulla base del rating che l'impresa richiedente il finanziamento riceve. Viene invece assegnato un coefficiente di ponderazione standard, pari al 100%, alle imprese richiedenti il finanziamento senza rating esterno. Alle imprese retail (con fatturato fino a 5 milioni di euro e con una esposizione inferiore a 1 milione di euro) viene assegnato un coefficiente di ponderazione pari a 75%, contro quello del 100% prima previsto.

Schematicamente la metodologia standard funziona nel modo seguente:

ESPOSIZIONE \* COEFFICIENTE DA RATING ESTERNO \* 8% = REQUISITO PATRIMONIALE

# Segue...

2. Rating interno, a sua volta suddivisibile in:

- sistema IRB base (Internal Ratings-Based Foundation) Le banche effettuano internamente la valutazione di affidabilità dell'impresa richiedente il finanziamento, determinando la classe di rating da assegnare. La banca, dunque, stima internamente solo il fattore di rischio PD, nonché M previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, mentre gli altri fattori di ponderazione sono prestabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
- sistema IRB avanzato (internal ratings-based advanced) La banca valuta internamente tutti i fattori di ponderazione di rischio secondo modelli propri approvati dall'autorità di vigilanza.

Schematicamente la metodologia IRB funziona nel modo seguente:

$$EAD * PD * LGD * M * 8\% = \text{REQUISITO PATRIMONIALE}$$

# BASILEA 3

Si parla ora, in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali, di un nuovo insieme di regole e vincoli, cui è stato dato il significativo nome di Basilea 3.

Con tale nuova convenzione, anche e soprattutto alla luce della crisi economica contingente, si sta cercando di rafforzare per il futuro, ancora una volta, la struttura patrimoniale delle banche.

Questo obiettivo viene realizzato sia attraverso una decisa ricomposizione dei requisiti patrimoniali delle banche verso strumenti di elevata qualità (potenziando cioè il cosiddetto common equity o core Tier 1, ovvero il capitale sociale più le riserve), sia mediante la previsione di un cuscinetto (in inglese buffer) del 2,5%, aggiuntivo rispetto ai minimi di capitale, da utilizzarsi al bisogno (per es. in caso di recessione generale).

Il patrimonio bancario sarà quindi così distinto:

- patrimonio di base (Tier 1), a copertura delle perdite in un'ottica di continuità aziendale, a sua volta composto da: patrimonio di base di qualità primaria (**core Tier 1** o common equity), formato dalle azioni ordinarie e dalle riserve compreso il sovrapprezzo azioni, dagli utili non distribuiti il cui ammontare deve essere non inferiore all'85% dell'intero Tier 1 e l'Hybrid Tier 1, che accoglie invece solo le preferred securities, in un ammontare massimo non superiore al 15% dell'intero Tier 1.
- patrimonio supplementare (Tier 2), a copertura delle perdite in caso di liquidazione, composto da riserve di valutazioni e da un'ampia schiera di strumenti innovativi di capitale ed ibridi
- Va anche ricordata l'esistenza di un Tier 3 capital (prestiti subordinati di terzo livello) che accoglie vari strumenti di capitale che non sono riconducibili alle prime due categorie.

# Segue...

- Il common equity deve essere pari ad almeno il 4,5% degli attivi ponderati per il rischio, ossia dei prestiti effettuati per un coefficiente che cambia a seconda della loro rischiosità. Lo scopo della regola è quello di fare in modo che, se alcuni prestiti della banca cadono in sofferenza o non vengono restituiti, l'istituto abbia del capitale sempre libero per far fronte alle perdite. A questa quota del 4,5% si aggiunge una quota del 2,5%, il cosiddetto cuscinetto di protezione (conservation buffer), che costituisce un'altra protezione e porta il core tier 1 ratio minimo al 7 per cento. Un altro cuscinetto dello 0-2,5% del capitale è previsto dal nuovo schema;
- Core Tier 1 ratio: rapporto tra il Core Tier 1 (con un peso di strumenti ibridi di patrimonializzazione al proprio interno non superiore al 15%) alle attività ponderate per il rischio (RWA secondo i criteri di Basilea III). Il Core Tier 1 ratio valuta il grado di capitalizzazione della banca in rapporto agli assets di cui essa dispone, e alla luce del rischio che grava sulla banca stessa. Il livello ottimale dovrebbe essere pari al 6% (in passato 4%) più il buffer;
- il “vecchio” vincolo sul patrimonio complessivo (Tier 1 e 2) che resta all'8%, ma anch'esso di fatto aumenta a causa del buffer

REQUISITI (%)	Patrimonio di qualità (core Tier 1)	Patrimonio di base (Tier 1)	Capitale totale (Tier 1 + Tier 2)
Minimo	4,50	6,00	8,00
Buffer	2,50	2,50	2,50
Complessivo	7,00	8,50	10,50

# Bail in e crisi bancarie

Il Consiglio dei Ministri ha recepito a fine 2015 la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che regola le crisi bancarie e quindi anche il cosiddetto bail in. Voluta nel giugno 2013, nei giorni della crisi di Cipro e delle sue banche, introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche. E regola il bail in, il "salvataggio interno" che potrebbe toccare anche il denaro sui depositi. Tramite il bail in si svalutano azioni e crediti e li si converte in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali)

La direttiva BRRD fornisce alle cosiddette "autorità di risoluzione", ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d'Italia, poteri e strumenti per:

- i) pianificare la gestione delle crisi;
- ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
- iii) gestire al meglio la fase di "risoluzione".

La Banca d'Italia potrà, già durante la fase di normale operatività della banca, preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Essa potrà intervenire già in questa fase per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione. La BRRD, inoltre, mette a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento (i cosiddetti "early intervention") che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario (come rimuovere gli organi di amministrazione e/o nominare amministratori temporanei).

Si ricorre alla risoluzione quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privata come la ricapitalizzazione non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità sistemica e l'interesse pubblico.

# Segue...

Sottoporre una banca a risoluzione, unica alternativa alla liquidazione disciplinata dal Testo unico bancario, significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti. Questi manager, grazie all'utilizzo di tecniche e poteri contemplati dalla direttiva BRRD, puntano a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (come depositi e servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti

## RISOLUZIONE BANCARIA: GLI STRUMENTI

Nel caso di un dissesto bancario non sanabile in tempi brevi e che metta in pericolo l'intero sistema, la Banca d'Italia potrà:

- vendere una parte dell'attivo;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a una bridge bank (ossia a un veicolo costituito per proseguire le funzioni più importanti in vista di una successiva cessione sul mercato);
- trasferire le attività deteriorate a una bad bank (che ne gestisca la liquidazione);
- applicare il bail in.

## BAIL IN: COS'E' E COME FUNZIONA

Con il termine bail in (che si può tradurre in "salvataggio interno") si definisce la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

Dal bail-in sono escluse alcune passività:

- i depositi di importo fino a 100mila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
- passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito);
- passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

## BAIL IN, TEMPISTICHE

In Italia la normativa in questione è applicabile del primo gennaio 2016. Tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati era già applicabile nella parte finale del 2015, nel caso in cui essa sia necessaria per evitare un dissesto.

## BAIL IN: I RISCHI PER RISPARMIATORI E DEPOSITANTI

Il bail in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

### Strumenti soggetti e gerarchia del *bail-in*



Sui depositanti va fatta un'ulteriore puntualizzazione oltre quella che i depositi fino a 100mila euro sono espressamente esclusi dal bail in. Anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale: saranno infatti toccati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8% del totale delle passività.